

# **REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING (SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI)**

**Owner documento:** Ufficio Organizzazione, processi e normativa interna

Documento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024 con decorrenza dal 31/12/2024

<b>INDICE</b>	<b>2</b>
<b>VERSIONE VIGENTE</b>	<b>3</b>
<b>1. OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO</b>	<b>3</b>
<b>2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>5</b>
3.1. Normativa esterna di riferimento	5
3.2. Normativa interna di riferimento	6
<b>4. COSA CAMBIA/NOVITA' INTRODOTTE</b>	<b>6</b>
<b>5. DEFINIZIONI</b>	<b>7</b>
<b>6. RUOLI E RESPONSABILITA'</b>	<b>8</b>
6.1. Comitato di gestione delle Segnalazioni	8
6.2. Comitato di riserva	9
6.3. Istruttori	10
<b>7. AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>11</b>
7.1. Ambito di applicazione oggettivo	11
7.2. Limitazioni Del Perimetro Oggettivo Delle Segnalazioni	12
<b>8. SOGGETTI SEGNALANTI E ALTRI DESTINATARI DELLE MISURE DI PROTEZIONE 13</b>	<b>13</b>
<b>8.1. Soggetti segnalanti (whistleblower)</b>	<b>13</b>
<b>8.2. Altri soggetti destinatari delle misure di protezione</b>	<b>14</b>
<b>9. I CANALI DI SEGNALAZIONE E LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE</b>	<b>15</b>
<b>9.1. La segnalazione interna: il Modello organizzativo definito da Banca Etica</b>	<b>15</b>
9.1.1. Strumenti supporto del processo: la Piattaforma informatica	15
9.1.2. Forme e caratteristiche della segnalazione	16
9.1.3. I destinatari della segnalazione interna	18
9.1.4. Le fasi di gestione della segnalazione	18
<b>9.2. La Segnalazione Esterna: Il Canale Anac/Aai</b>	<b>20</b>
<b>10. GARANZIE E MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE</b>	<b>21</b>
<b>11. DIRITTO DI RISERVATEZZA</b>	<b>22</b>
<b>12. DIVIETO DI RITORSIONE</b>	<b>23</b>
<b>13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>24</b>
<b>14. Sanzioni</b>	<b>25</b>
<b>15. Formazione</b>	<b>27</b>
<b>16. REVISIONE DEL DOCUMENTO</b>	<b>27</b>
<b>16.1. Storico revisioni documento</b>	<b>27</b>
<b>Allegati</b>	<b>28</b>

## 1. OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO

In linea con la *governance* aziendale basata su fiducia, trasparenza ed integrità, Banca Etica incentiva la collaborazione dei propri lavoratori e di soggetti terzi, ai fini dell'emersione di fenomeni illeciti, fraudolenti o sospetti e di qualsiasi altra irregolarità o condotta non conforme alla legge, alle norme disciplinanti l'attività bancaria, i servizi di investimento, la responsabilità amministrativa degli enti, il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, nonché alle norme previste dal Codice Etico.

A tal fine, conformemente a quanto disposto dalla normativa in vigore, la Banca ha redatto il presente Regolamento con l'intento di consentire al Personale della Banca e a tutte le Terze Parti che operano direttamente o indirettamente per conto di essa di segnalare violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'organizzazione, garantendo riservatezza e protezione da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione a chi effettua le segnalazioni e definendo le procedure da seguire per la gestione delle segnalazioni e delle indagini.

Inoltre, tale Regolamento integra il Codice Etico di Banca Etica, il Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ogni altra disposizione in materia di prevenzione della criminalità d'impresa. Per questo, la presente disciplina si collega al tema della gestione delle informazioni all'interno degli enti e trova collocazione nell'ambito degli strumenti di controllo interno in funzione di prevenzione delle condotte illecite.

Scopo del presente Regolamento è quello di fornire uno strumento di regolamentazione utile a definire i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività di ricezione di segnalazioni, nonché le norme comportamentali e le modalità operative di esecuzione dell'attività di gestione delle segnalazioni, in applicazione delle disposizioni normative emanate dai Paesi dell'Unione Europea che abbiano recepito ed attuato la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e ogni altra norma applicata nei Paesi nei quali opera la Banca.

É infatti obiettivo di tale Regolamento quello di disciplinare i principi e le regole cui deve attenersi la Banca nella gestione delle segnalazioni, ispirati alla garanzia della riservatezza ed alla protezione del soggetto segnalante da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione, oltre al rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, la presente normativa ha l'obiettivo di definire:

- chi sono i soggetti che possono effettuare una segnalazione e le forme di tutela previste nei confronti degli stessi;
- gli organi e le funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni, descrivendo i relativi ruoli e responsabilità;

- i canali posti a disposizione del segnalante volti a denunciare presunte anomalie o violazioni effettuate da dipendenti, membri degli organi sociali o terzi;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- le modalità di gestione della segnalazione;
- le modalità di comunicazione al segnalante e al segnalato sullo stato di avanzamento della valutazione della segnalazione;
- le modalità di conservazione e archiviazione dei documenti.

I soggetti coinvolti nelle attività sopra elencate e meglio descritti nel paragrafo “Ruoli e Responsabilità” del presente Regolamento sono obbligati ad osservare le norme comportamentali e procedurali definite nel presente documento. Ogni eventuale scostamento dall’effettiva operatività del Regolamento è passibile di sanzione.

Per garantirne la diffusione, il Regolamento è reso facilmente disponibile e consultabile nelle seguenti modalità:

- tramite esposizione nei luoghi di lavoro;
- tramite Intranet aziendale  
<https://bedesk.bancaetica.coop/portal/index.html#/content-view/16588> per i dipendenti e collaboratori;
- tramite sito internet aziendale (link <https://www.bancaetica.it/> nella sezione Whistleblowing), per tutti i soggetti interessati.

## **2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica a Banca Popolare Etica S.c.p.a...

## **3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **3.1. Normativa esterna di riferimento**

**Normativa europea di riferimento:**

- CRD IV 2013/36 UE (obblighi per le banche di dotarsi di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing);
- Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE in tema di privacy e successive disposizioni (GDPR) e normative privacy nazionali;

**Normativa italiana di riferimento:**

- Testo Unico Bancario, art. 52-bis (attività bancaria);
- Testo Unico Finanziario, art. 4-undecies (servizi di investimento market abuse);
- D.lgs. 231/2007, art. 48 (Antiriciclaggio)
- Decreto legislativo n.231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300";
- D.lgs. n.24/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Linee Guida whistleblowing di ANAC: Linee guida approvate da ANAC con Delibera n.311 del 12 luglio 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- Regolamento per la gestione segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio di ANAC: Regolamento adottato da ANAC con delibera n.301 del 12 luglio 2023;
- Linee Guida whistleblowing di Confindustria: Guida Operativa per gli Enti Privati sulla nuova disciplina "Whistleblowing", approvata da Confindustria nel mese di ottobre 2023.
- D. lgs 30 giugno 2003, n.196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy) come novellato dal D. lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR.

**Normativa spagnola di riferimento:**

- Código Penal (artículo 31 bis);
- Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (artículo 26 bis);
- Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (artículo 24);
- Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres (artículo 48);
- Ley 2/2023 Reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

### **3.2. Normativa interna di riferimento**

- Codice Etico di Banca Popolare Etica;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Banca Etica ai sensi del d.lgs.231/2001;
- Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti applicabili al personale ed eventuale normativa locale equipollente;
- Regolamento Privacy.

## **4. COSA CAMBIA/NOVITA' INTRODOTTE**

Il presente Regolamento recepisce la delibera CdA del 16 luglio 2024 che prevede la costituzione di un apposito Comitato di Segnalazione e di un Comitato di riserva in luogo rispettivamente del Gestore Diretto e del Gestore Alternativo.

## 5. DEFINIZIONI

Termine	Descrizione
<b>Violazione</b>	I comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Banca e che sono dettagliati nel paragrafo " <b>Ambito di applicazione oggettivo</b> "
<b>Segnalante, persona segnalante o Whistleblower</b>	La persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali la persona ha acquisito informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni
<b>Segnalazione</b>	La comunicazione scritta o orale, effettuata nelle modalità descritte del presente Regolamento, contenente informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esser commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, ovvero ogni altro elemento riguardante condotte volte ad occultare tali violazioni
<b>Piattaforma</b>	Sistema informatico che rappresenta lo strumento per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante
<b>Persona coinvolta</b>	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata
<b>Facilitatore</b>	La persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
<b>Comitato di gestione delle segnalazioni (o Comitato segnalazioni) Gestore Diretto, Soggetto Ricevente o Destinatario della segnalazione)</b>	L'organo autonomo preposto alle attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, nonché alle comunicazioni con il Segnalante. La Banca ha attribuito il ruolo di responsabile del sistema interno di segnalazione al Comitato di gestione delle segnalazioni (costituito da Responsabile dalle persone Responsabili della Funzione di Internal Audit, Funzione Compliance e Funzione Antiriciclaggio)
<b>Comitato di riserva</b>	L'organo autonomo a cui compete la gestione delle Segnalazioni qualora uno dei componenti del Comitato segnalazioni sia il presunto responsabile rispetto al contenuto di una specifica Segnalazione, tale da compromettere l'imparzialità di giudizio.

<b>Istruttore</b>	Il referente aziendale o altro soggetto competente, individuato dalla Banca, che può intervenire nella fase di istruttoria della segnalazione per fornire il proprio supporto al Comitato Segnalazioni o al Comitato di riserva nell'espletamento delle attività di verifica delle informazioni oggetto di segnalazione. Gli istruttori sono indicati nel paragrafo "Istruttori", con il dettaglio delle specifiche competenze.
<b>Organismo di Vigilanza</b>	L'Organismo nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Tale Organismo opera con il ruolo di Istruttore, nei casi in cui le segnalazioni abbiano ad oggetto la violazione del Modello Organizzativo adottato da Banca Etica o siano violazioni riconducibili al d.lgs. 231/2001.
<b>A.N.A.C.</b>	Autorità Nazionale Anti Corruzione. L'Autorità nazionale designata dallo Stato italiano a ricevere le segnalazioni esterne e a dare riscontro alla persona segnalante
<b>A.A.I.</b>	Autoridad Independiente de Protección del Informante. L'Autorità nazionale designata dallo Stato spagnolo a ricevere le segnalazioni esterne e a dare riscontro alla persona segnalante. Si tratta dell'Autorità equivalente dell'A.N.A.C. italiana.

## 6. RUOLI E RESPONSABILITA'

L'emanazione della normativa e il presidio del processo richiede una chiara identificazione di ruoli e responsabilità, di seguito indicata<sup>1</sup>.

### 6.1. Comitato di gestione delle Segnalazioni

La funzione di indirizzo e governo del processo di gestione delle Segnalazioni di violazioni o condotte illecite è in capo al Comitato di gestione delle segnalazioni, un organo collegiale autonomo appositamente costituito e composto da funzioni interne preparate e con competenze multidisciplinari che, nel loro complesso, rispondono al requisito di autonomia necessario. Tale Comitato individuato dalla Banca è composto da:

- Responsabile della Funzione di Internal Audit;
- Responsabile della Funzione Compliance;
- Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

<sup>1</sup> Per tutti i Responsabili incaricati per la gestione del canale interno dovrà essere prevista una notifica di nomina e cessazione all' *Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.)* "o le autorità o organi autonomi corrispondenti"



Il Comitato di gestione delle segnalazioni ha il compito di:

- ricevere, esaminare e valutare la segnalazione;
- indirizzare la segnalazione verso eventuali altre unità organizzative interessate;
- compiere una valutazione preliminare di procedibilità, ammissibilità della segnalazione e della sua apparente (*prima facie*) fondatezza in considerazione di quanto previsto nell'ambito del presente Regolamento. Esso ha l'obbligo di dare un primo riscontro al Segnalante circa l'accoglimento o il rigetto della Segnalazione, o l'eventuale smistamento alla unità organizzativa interessata;
- gestire le Segnalazioni, lo svolgimento dell'istruttoria e la chiusura delle indagini: è responsabile del loro esito, attivando la direzione aziendale per l'eventuale irrogazione di sanzioni ed è tenuto a fornire riscontro al Segnalante dell'esito della procedura di segnalazione
- assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- coinvolgere i soggetti istruttori nei casi previsti e raccogliere e archiviare l'Allegato A debitamente firmata
- raccogliere il consenso del segnalante nei casi in cui sia necessario rivelare la sua identità a persone diverse da quelle incaricate ed autorizzate a ricevere e/o dare seguito alle segnalazioni
- riferire direttamente e senza indugio al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti.

Quale responsabile del sistema interno di segnalazione, il Comitato ha altresì il compito di redigere una relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, contenente informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del personale della Banca.

## **6.2. Comitato di riserva**

.La Banca ha previsto l'istituzione di tale organo per garantire imparzialità e tutela del Segnalante qualora la segnalazione riguardi proprio uno dei membri del Comitato segnalazioni o questi abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio. Attraverso la Piattaforma, il Segnalante potrà infatti selezionare il tipo di composizione del Comitato, potendo estromettere proprio il componente del Comitato presunto responsabile dell'illecito o della violazione.

Il Comitato di riserva svolge pertanto le medesime funzioni del Comitato di gestione delle segnalazioni sia con riferimento alla fase di presa in carico, sia con riferimento alla fase istruttoria. Nell'ambito di quest'ultima, il Comitato di riserva attiva i soggetti istruttori competenti in base al contenuto della segnalazione.

### 6.3. Istruttori

Gli istruttori sono soggetti che possono intervenire nella fase di istruttoria, qualora deciso dal Comitato segnalazioni o dal Comitato di riserva, per fornire un supporto allo stesso nell'espletamento delle attività di verifica, in funzione del possesso di particolari competenze o in base all'esigenza specifica nella gestione della segnalazione.

Più in particolare, l'Organismo di Vigilanza interviene nella fase di svolgimento dell'istruttoria e fornisce supporto al Comitato di gestione delle segnalazioni qualora la stessa riguardi fatti e/o comportamenti che possono comportare le responsabilità della Banca ex d.lgs. 231/01.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, quale componente del Comitato segnalazioni, diventa il referente principale nella gestione della segnalazione, qualora la stessa attenga a fatti e/o comportamenti che possono comportare la violazione della normativa antiriciclaggio ai sensi del d.lgs.231/2007.

Qui di seguito si fornisce una griglia esemplificativa degli istruttori che sono già stati identificati e ritenuti competenti in merito all'ambito della segnalazione:

Ambito della segnalazione	Soggetti coinvolti nell'istruttoria
Violazione del d.lgs.231/2001, del Modello 231 o del Codice Etico	Organismo di Vigilanza legale esterno (opzionale)
Antiriciclaggio	Responsabile Antiriciclaggio Organismo di Vigilanza (se rilievo 231) legale esterno (opzionale)
Ogni altra violazione	Responsabili di Dipartimento, Responsabili di Funzione e ogni altro soggetto (interno o esterno) espressamente individuato dal Comitato di gestione delle segnalazioni/Comitato di riserva, designato per specifiche segnalazioni in funzione del possesso di particolari competenze o in base ad un'esigenza specifica

Ogni soggetto istruttore dovrà sottoscrivere una dichiarazione di impegno a mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni relative alla segnalazione e la nomina la persona autorizzata a trattare la segnalazione, , ove non già previsto dalle norme deontologiche eventualmente applicabili (**Allegato A**)

## 7. AMBITO DI APPLICAZIONE

### 7.1. Ambito di applicazione oggettivo

Banca Etica considera segnalazioni rilevanti, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, in via tassativa, **comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo**, e che consistono in:

**A. violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori <sup>2</sup>:**

- i. appalti pubblici;
- ii. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- iii. sicurezza e conformità dei prodotti;
- iv. sicurezza dei trasporti;
- v. tutela dell'ambiente;
- vi. radioprotezione e sicurezza nucleare;
- vii. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- viii. salute pubblica;
- ix. protezione dei consumatori;
- x. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

**B. violazioni di disposizioni europee che consistono in:**

- xi. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- xii. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno<sup>3</sup>;
- xiii. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati

**C. ulteriori violazioni che consistono in:**

- xiv. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- xv. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Banca Etica ai sensi del d.lgs.231/2001;

**D. violazioni di**

- xvi. Codice Etico;
- xvii. Regolamentazione interna (procedure, policy, istruzioni operative, ecc).

---

<sup>2</sup> Si tratta di tutti quegli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati negli atti elencati nell'allegato al d.lgs.24/2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.

<sup>3</sup> Rientrano in tale ambito le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

## 7.2. Limitazioni Del Perimetro Oggettivo Delle Segnalazioni

Sono previste limitazioni del perimetro applicativo dell'ambito oggettivo delle segnalazioni.

**Va ricordato, anzitutto, che le segnalazioni basate su sospetti non fondati o voci inerenti fatti personali non costituenti illeciti sono escluse dal perimetro del presente Regolamento.**

Ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Nel campo di applicazione del presente Regolamento NON sono comprese, altresì:

1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
2. alle segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti (il dettaglio delle normative è contenuto nell'allegato al d.lgs. 24/2023, Parte II);
3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Un'ulteriore limitazione del perimetro applicativo riguarda specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

4. informazioni classificate;
5. segreto professionale forense e medico<sup>4</sup>;
6. segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
7. materia di procedura penale.

---

<sup>4</sup> E' prevista la protezione della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti («segreto professionale forense») prevista dal diritto nazionale e, ove applicabile, dal diritto dell'Unione, in conformità della giurisprudenza della Corte. Inoltre, non deve essere pregiudicato l'obbligo di mantenere la natura riservata delle comunicazioni tra prestatori di assistenza sanitaria, compresi i terapisti, e i loro pazienti, nonché la riservatezza delle cartelle cliniche («riservatezza medica»), come previsto dal diritto nazionale e dell'Unione.

## **8. SOGGETTI SEGNALANTI E ALTRI DESTINATARI DELLE MISURE DI PROTEZIONE**

Il Regolamento Whistleblowing distingue due categorie di soggetti <sup>5</sup> cui si dovranno applicare le garanzie e misure di protezione:

- i. il whistleblower (o segnalante, in senso stretto), cioè la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- ii. gli altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

Tutti i soggetti ricompresi nella categoria i) e ii) sono tutelati dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Le tutele ivi previste dovranno essere applicate anche nel caso di segnalazione anonima, qualora venisse successivamente identificato il nome dell'informatore.

### **8.1. Soggetti segnalanti (whistleblower)**

Tra i soggetti che appartengono alla categoria dei whistleblower che possono effettuare una Segnalazione ai sensi del presente Regolamento, rientrano:

- a) Lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Banca, anche durante il periodo di prova;
- b) Azionisti e membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, inclusi gli amministratori non esecutivi, della Banca e coloro che esercitano tali funzioni in via di mero fatto;
- c) Tirocinanti, anche non retribuiti, e volontari, che prestano la propria attività presso la Banca;
- d) Lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori, di ogni società della Banca;
- e) Ex dipendenti;
- f) Candidati ad una posizione lavorativa presso la Banca, che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale, e che potrebbero subire ritorsioni.

---

<sup>5</sup> Nei paragrafi 9.1 e 9.2 sono riportati in dettaglio i soggetti individuati all'articolo 4 della Direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita per attuazione da Italia e Spagna.

## 8.2. Altri soggetti destinatari delle misure di protezione

Rispetto agli ulteriori soggetti destinatari delle misure di protezione, sono tutelati dal Regolamento Whistleblowing e meritevoli di protezione anche:

- a) i facilitatori;
- b) i terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali, colleghi o parenti delle persone segnalanti<sup>6</sup>;
- c) gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.lgs.24/2023, si tratta nello specifico di:

- persone che sono collegate all'informatore segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente;
- persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

## 9. I CANALI DI SEGNALAZIONE E LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento Whistleblowing, le segnalazioni possono essere comunicate per mezzo di canali distinti (da utilizzare alle condizioni che verranno di seguito specificate) come di seguito elencati:

- canale interno alla Banca;
- canale esterno, istituito e gestito dall'Autorità Nazionale competente<sup>7</sup>.

Rimane sempre ferma la possibilità di effettuare denunce all'Autorità Giudiziaria.

Di seguito si fornisce il dettaglio delle procedure per comunicare una segnalazione, in relazione al canale di segnalazione che verrà utilizzato dal segnalante.

### 9.1. La segnalazione interna: il Modello organizzativo definito da Banca Etica

#### 9.1.1. Strumenti supporto del processo: la Piattaforma informatica

Banca Etica ha scelto di adottare una Piattaforma per la ricezione e gestione delle segnalazioni che è in grado di garantire, con modalità informatiche e tecniche di criptazione dei dati, la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tale Piattaforma è raggiungibile al seguente link: <https://bancaetica.azurewebsites.net/>

La Piattaforma consente di raccogliere le segnalazioni in forma scritta, garantendo sempre l'anonimato del segnalante e fornisce la possibilità per il Comitato segnalazioni di dialogare con la persona Segnalante in seguito alla ricezione della Segnalazione e nel corso degli accertamenti interni (anche se la stessa vorrà mantenere il proprio anonimato).

Ogni comunicazione con la persona Segnalante deve avvenire all'interno della Piattaforma al fine della conservazione sicura dei dati relativi a ciascuna Segnalazione. A tal fine, ogni componente del Comitato di gestione delle segnalazioni ha in dotazione una credenziale univoca di accesso alla Piattaforma che è tenuto a NON rivelare a terzi.

---

<sup>7</sup> Per i destinatari sottoposti al diritto italiano, che si riferiscono al d.lgs.24/2023, l'Autorità coincide con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); per i destinatari sottoposti al diritto spagnolo, che si riferiscono alla Ley 2/2023, l'Autorità di riferimento sarà l'Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) "o le autorità o organi autonomi corrispondenti".

Ogni segnalazione interna dovrà essere archiviata e conservata nella Piattaforma. Tale Piattaforma funge pertanto da Libro-Registro delle informazioni ricevute e delle ricerche interne a cui tali informazioni abbiano dato luogo.

### 9.1.2. Forme e caratteristiche della segnalazione

La segnalazione interna deve essere indirizzata in via esclusiva al Comitato segnalazioni (o al Comitato di riserva) e può essere effettuata, preferibilmente, **in forma scritta**, con le modalità informatiche di descritte nel dettaglio dell'**Allegato B**.

**Al termine dell'inserimento della segnalazione, la Piattaforma genererà un codice numerico (composto da dieci cifre).**

**Si raccomanda pertanto al Segnalante di accedere periodicamente alla piattaforma, poiché le comunicazioni e le richieste di integrazione documentale da parte del Soggetto Ricevente, ritenute necessarie per poter procedere, verranno comunicate tramite la stessa.**

**Si precisa che, in caso di smarrimento di tale codice, il Segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione. Il codice, infatti, non può essere replicato. Si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento del codice, diventa onere del segnalante far presente al Comitato segnalazioni o al Comitato di riserva tale situazione, comunicando mediante invio di una nuova segnalazione, ogni informazione utile in merito a quella di cui ha smarrito il codice.**

Ove non sia possibile procedere con la segnalazione in forma scritta, la segnalazione interna può avvenire anche in **forma orale**, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole e presso i locali della Banca, da essa individuati. Tale richiesta deve essere formulata attraverso la Piattaforma medesima.

In questo caso, un soggetto interno (Comitato segnalazioni o al Comitato di riserva) guiderà il Segnalante nella compilazione della segnalazione nella Piattaforma, al fine di una adeguata gestione della stessa. In alternativa, previo consenso del Segnalante, la documentazione della segnalazione verrà garantita mediante verbale dell'incontro, con facoltà del Segnalante di verificarlo, rettificarlo e confermarlo mediante sottoscrizione prima del suo inserimento nella Piattaforma.

Laddove per dare seguito all'istruttoria si renda necessario rivelare l'identità del Segnalante a persone diverse da quelle incaricate ed autorizzate a ricevere e/o dare seguito alle segnalazioni, l'eventuale consenso del Segnalante, dovrà essere registrato attraverso l'apposita sezione prevista all'interno della Piattaforma".



Chi fornisce supporto al Segnalante **NON** potrà in nessun caso copiare o mantenere il codice numerico della segnalazione generato dalla Piattaforma, che rimarrà nella esclusiva disponibilità del Segnalante.

\*\*\*

Si ricorda che la **Segnalazione interna dovrà avere come oggetto uno degli ambiti oggettivi rilevanti come riportati nel precedente paragrafo "Ambito di applicazione oggettivo"**.

La Segnalazione deve essere completa ed esaustiva per permettere la verifica della sua fondatezza da parte del Comitato segnalazioni. Il Segnalante, pertanto, ancor più se volesse mantenere il proprio anonimato è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire al Comitato Segnalazioni e agli istruttori di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, quali, a titolo esemplificativo:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione.

I requisiti sopra descritti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che la persona Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste al momento di invio della segnalazione, ma dovranno poter essere ricostruite nella fase di istruttoria.

I motivi personali o lo status psicologico del Segnalante non rilevano ai fini della presa in carico della Segnalazione.

**Qualora la segnalazione venisse presentata ad un soggetto diverso da uno dei componenti del Comitato segnalazioni, come individuato e autorizzato dalla Società, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.**

### 9.1.3. I destinatari della segnalazione interna

Al fine di garantire una gestione imparziale delle Segnalazioni, Banca Etica ha nominato il Comitato segnalazioni delle violazioni, competente a ricevere le segnalazioni e procedere con l'accertamento del loro contenuto. Tale Comitato, pertanto, svolge sia la FASE DI PRESA IN CARICO sia la FASE DI VALUTAZIONE, come illustrato nel paragrafo che segue.

Per consentire una corretta gestione della segnalazione, viene individuato anche un organo ulteriore per la ricezione delle segnalazioni, che interviene qualora la Segnalazione coinvolga uno dei componenti del Comitato segnalazioni. All'interno della Piattaforma, pertanto, ove ne ricorrano le condizioni, la persona Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione direttamente al Comitato di riserva che intende scegliere, composto dai membri del Comitato segnalazioni con l'esclusione del membro che il segnalante ritiene coinvolto nella segnalazione.

Con apposita comunicazione, ove necessario per specifiche segnalazioni, il Comitato segnalazioni (o il Comitato di riserva) procede ad informare e designare il/ gli eventuali ulteriori soggetti istruttori, in funzione del possesso di particolari competenze o in base ad un'esigenza specifica.

### 9.1.4. Le fasi di gestione della segnalazione

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Comitato segnalazioni (o il Comitato di riserva) a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, è responsabile della fase di PRESA IN CARICO della segnalazione e svolge le seguenti attività:

- Entro 7 giorni dalla ricezione, rilascia al Segnalante **conferma del ricevimento** della segnalazione mediante la Piattaforma<sup>8</sup>;
- **Mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante**, a cui possono essere richieste, se necessario, integrazioni alla segnalazione;
- **Da diligente seguito alle segnalazioni ricevute**, avviando tempestivamente l'analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e al presente Regolamento, in particolare valutando l'ammissibilità e la fondatezza dell'esposto. Tale **FASE DI PRESA IN CARICO** si potrà concludere alternativamente:
  - con l'archiviazione della segnalazione che non rientri nell'ambito oggettivo del presente Regolamento e qualora manchino le condizioni di procedibilità (cfr. paragrafo "Ambito di applicazione oggettivo"),
  - con l'apertura della **FASE DI VALUTAZIONE**, finalizzata ad intraprendere ogni più opportuna azione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati.

---

<sup>8</sup> La conferma del ricevimento potrà essere visibile al Segnalante accedendo alla Piattaforma mediante il codice numerico rilasciato in fase di segnalazione.

Il Comitato segnalazioni (o il Comitato di riserva) nel caso la segnalazione sia indirizzata al primo, é responsabile della FASE DI VALUTAZIONE, in cui é supportato dai soggetti Istruttori di volta in volta competenti sulla base dell'oggetto della segnalazione (possono essere sia istruttori già individuati nell'ambito del presente Regolamento, oppure istruttori individuati ex novo tra i soggetti, interni o esterni<sup>9</sup>, competenti rispetto alla specifica segnalazione). In ogni caso laddove per dare seguito alla segnalazione si renda necessaria la condivisione di informazioni relative alla segnalazione idonee a rivelare l'identità del Segnalante, il Comitato, prima di procedere alla condivisione di tali informazioni, provvederà a raccogliere un consenso dal Segnalante alla rivelazione della propria identità secondo le modalità indicate al successivo paragrafo "Diritto di Riservatezza".

**Nel caso in cui la segnalazione riguardasse una violazione del d.lgs.231/2001 o del Modello di Organizzativo, vengono tempestivamente informati i membri dell'Organismo di Vigilanza, quali soggetti Istruttori.**

La FASE DI VALUTAZIONE rappresenta l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni, in cui va garantita la massima riservatezza circa l'identità del Segnalante e l'oggetto della segnalazione.

Tale fase ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine e di formalizzare i fatti accertati, attraverso attività di verifica interna con l'utilizzo di tecniche investigative obiettive ed il supporto delle strutture aziendali competenti ed interessate rispetto al contenuto della Segnalazione.

Qualora siano necessarie audizioni del Segnalante (o di altri soggetti interessati, testimoni o periti), le informazioni raccolte e/o i documenti consegnati devono essere archiviati e conservati esclusivamente nella Piattaforma ai fini della tracciabilità delle operazioni svolte.

La FASE DI VALUTAZIONE interna si dovrà concludere con un giudizio circa l'ammissibilità della segnalazione; alternativamente:

- con l'archiviazione della segnalazione inammissibile che risulti priva di fondamento o non sia stato possibile accertare i fatti o per altri motivi;
- con la comunicazione ai referenti aziendali<sup>10</sup> dell'esito dell'istruttoria interna, mediante trasmissione di un Report riepilogativo delle azioni svolte e delle informazioni assunte, nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e i fatti in essa segnalati siano accertati. In tale Report, verrà dato atto:
  - delle evidenze raccolte;
  - delle informazioni assunte;
  - dei fatti accertati;

---

<sup>9</sup> E' possibile che in tale fase vengano coinvolti soggetti esterni alla Società (ad es. esperti o periti).

<sup>10</sup> Comitato segnalazioni (o il Comitato di riserva) informa tempestivamente gli Organi (CdA e Collegio Sindacale) nei casi in cui si siano verificate violazioni di particolari gravità, nonché il Direttore Generale (in qualità di capo del personale) affinché valutino l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di rispettiva competenza.

- delle azioni intraprese per l'istruttoria;
- eventuali azioni mitigative e/o correttive.

A seguito della trasmissione del Report, potranno essere definite ed intraprese dalla Società azioni mitigative e/o correttive, oltre a quelle volte a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e dalle procedure applicabili a tutela degli interessi della Società (ad es. provvedimenti disciplinari, azioni giudiziarie, interruzione del rapporto in essere).

**Durante la FASE DI VALUTAZIONE, Comitato segnalazioni (o il Comitato di riserva) continueranno a mantenere rapporti con il Segnalante, informandolo sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.** Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione della segnalazione, il Whistleblower potrà sempre accedere alla Piattaforma e conoscere lo *status* di lavorazione della segnalazione, **utilizzando il codice numerico che viene generato dalla Piattaforma al termine dell'inserimento della segnalazione.**

**Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Comitato dovrà fornire un riscontro al Segnalante, informandolo del seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. In ogni caso, terminata l'istruttoria, il Comitato comunicherà al Segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione, che consentirà di chiudere la segnalazione nella Piattaforma, ai fini della corretta conservazione della documentazione.**

## 9.2. La Segnalazione Esterna: Il Canale Anac/Aai<sup>11</sup>

Ove ricorrano specifiche condizioni, il Segnalante può effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno.

**La segnalazione esterna all'ANAC può essere effettuata quando ricorre una delle seguenti condizioni:**

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'Organizzazione non darebbe efficace seguito alla segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di segnalazione interna;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

---

<sup>11</sup> Per i destinatari sottoposti al diritto spagnolo, che si riferiscono alla Ley 2/2023, l'Autorità di riferimento sarà l'Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) "o le autorità o organi autonomi corrispondenti"

Il ricorso alla segnalazione esterna è, pertanto, residuale, rispetto alla segnalazione interna e può essere effettuata solo ove la violazione che si intende segnalare sia ricompresa nel paragrafo "Ambito di applicazione oggettivo", alle lettere A) e B).

È onere della persona segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

Si precisa che quanto sopra indicato non si applica per le fattispecie sottoposte al diritto spagnolo, in quanto la Ley 2/2023 non prevede un carattere di residualità per il segnalante che intende adire direttamente il canale esterno.

Le segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)<sup>12</sup>, mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- Piattaforma informatica, accessibile al seguente al seguente url:  
<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>
- Segnalazioni orali
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), ove si trovano indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni, nonché alle procedure.

## 10. GARANZIE E MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

L'intero processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni deve garantire i diritti del Segnalante.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, Banca Etica non solo ha previsto la facoltà di invio di Segnalazioni anonime, ma ha altresì previsto garanzie e misure per la tutela del Segnalante, che saranno applicate qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- la violazione rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa (di cui si fornisce dettaglio nel paragrafo "Ambito di applicazione oggettivo");
- la violazione riguarda comportamenti, atti o omissioni idonei a ledere o pregiudicare l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- sussistono fondati motivi<sup>13</sup> che portino il segnalante a ritenere verosimile l'esistenza di un comportamento illecito o di una violazione.

---

<sup>12</sup> Per i destinatari del Regolamento sottoposti al diritto spagnolo, che si riferiscono alla Ley 2/2023, l'Autorità di riferimento sarà l'Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) "o le autorità o organi autonomi corrispondenti" e si dovrà fare riferimento ai canali e alle procedure pubblicate dall'Autorità medesima.

<sup>13</sup> Cfr. Art. 16 d.lgs.24/2023. Sullo stesso tema si veda il Considerando 32 della Direttiva, il quale precisa che "Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione. Al tempo stesso, tale requisito assicura che la persona segnalante continui a beneficiare della protezione laddove abbia effettuato una segnalazione imprecisa in buona fede. (...). I motivi che hanno indotto le persone segnalanti a effettuare la segnalazione dovrebbero essere irrilevanti al fine di decidere sulla concessione della protezione."

Nel caso non fosse possibile riscontrare tali requisiti, la segnalazione verrà archiviata e ne verrà informato il Segnalante, come descritto al precedente paragrafo "Le fasi di gestione della segnalazione".

Le misure di protezione di cui al presente Regolamento non sono garantite quando:

- è accertata, anche con sentenza di primo grado non definitiva, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia;
- è accertata la responsabilità civile della persona Segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

## **11. DIRITTO DI RISERVATEZZA**

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, **senza il consenso espresso<sup>14</sup> della stessa persona segnalante**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Si ricorda che la tutela della **riservatezza del soggetto Segnalante** viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

La divulgazione dell'identità della persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui svelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante é ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge applicabile nel Paese di riferimento, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto della difesa della persona coinvolta.

In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, **prima della divulgazione di tali informazioni, è necessario acquisire il suo consenso espresso e comunicagli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.**

La Società è altresì tenuta a tutelare l'identità delle **persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

---

<sup>14</sup> Il consenso espresso può essere ottenuto mediante apposita comunicazione ricevuta dal segnalante tramite la Piattaforma informatica o modulistica all'uopo predisposta.

## 12. DIVIETO DI RITORSIONE

Il Modello per la gestione delle segnalazioni di violazioni o condotte illecite definito da Banca Etica impone altresì l'esplicito divieto di adottare qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Si considera una **ritorsione** qualsiasi **comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.**

Si riportano nel seguito alcune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per godere della protezione:<sup>15</sup>

- a) il Segnalante deve ragionevolmente credere, alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere. Non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio, così come notizie di pubblico dominio;
- b) il soggetto abbia segnalato fatti pur non essendo certo del loro effettivo accadimento o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino o comunque quando si tratta di sospetti fondati;

---

<sup>15</sup> Cfr. Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni sono state estratte dalle Linee Guida whistleblowing di ANAC, pag. 65 e 66.

- c) la segnalazione deve rientrare nell'ambito oggettivo e deve essere stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/anno/omissione sfavorevole subito - direttamente o indirettamente-dalla persona segnalante.

Nel caso in cui il Segnalante o un altro soggetto tutelato, di cui al precedente paragrafo "Soggetti segnalanti e altri destinatari delle misure di protezione" ritenesse di avere subito una ritorsione, si raccomanda di trasmettere la comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, competente per gli accertamenti che la legge attribuisce all'Autorità (o all'A.A.I. spagnola "o le autorità o organi autonomi corrispondenti") nei modi da questa definiti.<sup>16</sup> È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione di cui sopra a soggetti diversi da ANAC (o dall'A.A.I. "o le autorità o organi autonomi corrispondenti") per non vanificare le tutele che la legge garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Tale disciplina non si applica, per definizione, alle segnalazioni anonime essendo preordinata a tutelare il segnalante da rischi di ritorsioni. Tuttavia, essa può trovare applicazione qualora a seguito di una segnalazione anonima venga svelato il nome dell'informatore, che potrà chiedere di avvalersi della tutela prevista dal decreto.

### **13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni, Banca Etica tratta i dati personali dei soggetti Segnalanti ed eventualmente di altre categorie di soggetti interessati indicati da questi negli esposti presentati.

La Società si configura come Titolare del trattamento ed assicura il rispetto dei principi fondamentali e degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy:

- alla luce del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», al Segnalante viene resa specifica Informativa sul trattamento dei dati personali, in cui vengono presentate le informazioni principali relative al trattamento (ad es. la finalità, i tempi di conservazione dei dati personali, le basi di liceità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ed i soggetti coinvolti nel trattamento), nonché vengono illustrati i diritti del Segnalante e le relative modalità di esercizio;
- alla luce del principio di «minimizzazione», vengono raccolti esclusivamente i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'Informativa sul trattamento dei dati personali. In caso di raccolta accidentale di dati non necessari, questi vengono immediatamente cancellati;

---

<sup>16</sup> ANAC prevede che la segnalazione della ritorsione sia comunicata attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale di ANAC, come indicato nel precedente paragrafo "La segnalazione esterna: il canale ANAC/AAI".



- alla luce del principio della «limitazione della conservazione», le segnalazioni e tutta la documentazione che costituisce la pratica non possono essere utilizzate oltre i termini di conservazione stabiliti internamente: in conformità con la normativa applicabile, il termine di conservazione è fissato in anni 5 (cinque)<sup>17</sup> dalla comunicazione al Segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Gli ulteriori adempimenti posti in essere dalla Società in qualità di titolare del trattamento sono:

- il censimento del trattamento dei dati personali relativi alla gestione delle segnalazioni nel registro delle attività di trattamento tenuto dalla Società in qualità di titolare (sulla base dell'art. 30 GDPR);
- l'esecuzione della valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, relativamente al trattamento di gestione delle segnalazioni svolto per il tramite della Piattaforma informatica, necessaria in quanto il trattamento può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone interessate;
- la designazione del personale, dei membri dell'Organismo di Vigilanza o di altri eventuali istruttori coinvolti nella gestione delle segnalazioni, quali soggetti autorizzati a trattare i dati personali (ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice Privacy ;
- la designazione dei fornitori di servizi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni quali responsabili del trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 28 GDPR), in particolare del fornitore della Piattaforma per la raccolta delle segnalazioni.

## 14. Sanzioni

La mancata osservanza del presente Regolamento e delle misure di tutela ivi previste comporta la possibilità di applicazione, da parte di Banca Etica, del proprio sistema disciplinare interno, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, ove presenti.

La Società si riserva il diritto di intraprendere eventuali iniziative, anche in sede giurisdizionale, nel pieno adempimento delle previsioni normative vigenti ed applicabili. In particolare, il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, nei casi di dolo o colpa grave.

---

<sup>17</sup> Il termine di conservazione previsto dal d.lgs. 24/2023 (normativa italiana) è di anni 5 (cinque), mentre quello previsto dalla Ley 2/2023 vigente in territorio spagnolo è fissato in massimo anni 10 (dieci). Banca Etica, quale unico titolare del trattamento, in applicazione del principio di "limitazione della conservazione", ha deciso pertanto di utilizzare il termine più ridotto di conservazione indicato dalla normativa italiana (art. 14, d.lgs.24/23).

Si segnala che non è punibile la Società o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto<sup>18</sup>, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, allorché sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione
- la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi della legge; segnalazioni, interne ed esterne, effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate dalla legge).

Oltre alle sanzioni interne all'ente, nei casi espressamente previsti, potranno essere applicate alle persone fisiche o giuridiche eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti attuativi nazionali.

---

<sup>18</sup> Il riferimento esclude la diffusione di informazioni classificate, o informazioni coperte dal segreto professionale o medico, o riguardanti le deliberazioni e gli organi giurisdizionali, per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni di legge applicabili.

## **15. Formazione**

Banca Etica prevede la definizione di una formazione dedicata alla divulgazione del contenuto del presente Regolamento al fine di assicurare a tutto il personale di conoscere il Modello organizzativo definito dalla Banca e la normativa di riferimento.

Nello specifico, tale formazione riguarda in primis il personale coinvolto nella gestione delle segnalazioni interne, in qualità di componente del Comitato segnalazioni (Responsabile Funzione Internal Audit Responsabile Funzione Compliance e Responsabile AML) o Istruttore, i membri dell'Organismo di Vigilanza, e, in via generale, tutto il personale, sia in lingua italiana che spagnola, rispettivamente per il personale delle succursali italiane e spagnole.

Tale formazione viene erogata una volta e sarà nuovamente proposta laddove si dovesse rendere necessaria (ad esempio, su richiesta espressa del personale o in caso di variazione dei soggetti che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni).

## **16. REVISIONE DEL DOCUMENTO**

Il presente documento normativo è soggetto a revisione a seguito della variazione della normativa interna ed esterna di riferimento e/o in caso di eventi/condizioni/modifiche interne alla Banca tali da richiedere un aggiornamento.

### **Allegati**

ALLEGATO "A" Lettera di autorizzazione al trattamento dei dati

ALLEGATO "B"- Manuale Di Utilizzo Della Piattaforma